



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI**

22^a seduta: martedì 21 febbraio 2023

Presidenza del vice presidente SISLER
indi del presidente BONGIORNO

INDICE

Audizione dell'amministratore delegato di IPS Spa

PRESIDENTE:		
- SISLER	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>	ROMANI Pag. 3, 7, 8 e <i>passim</i>
BERRINO (<i>FdI</i>)	7	
SCALFAROTTO (<i>Az-IV-RE</i>)	8	
SCARPINATO (<i>M5S</i>)	6	
STEFANI (<i>LSP-PSd'Az</i>)	7	
ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	7	

Audizione di un professore ordinario di diritto processuale penale

PRESIDENTE:		
- BONGIORNO	Pag. 10, 14, 15 e <i>passim</i>	* MAZZA Pag. 10, 15
RASTRELLI (<i>FdI</i>)	14	
SCALFAROTTO (<i>Az-IV-RE</i>)	15	
SCARPINATO (<i>M5S</i>)	13	
* VERINI (<i>PD-IDP</i>)	14	
ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	13	

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Romani, amministratore delegato di IPS Spa e, in videoconferenza, il professor Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale.

Presidenza del vice presidente SISLER

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'amministratore delegato di IPS Spa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 16 febbraio scorso.

Sono previste oggi all'ordine del giorno le audizioni dell'amministratore delegato di IPS Spa e di un professore ordinario di diritto processuale penale, che saranno svolte separatamente.

Procediamo quindi alla prima audizione. Cedo la parola all'ingegner Fabio Romani, amministratore delegato di IPS Spa, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito.

ROMANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per il graditissimo invito a partecipare all'audizione. Sono onorato, in qualità di amministratore delegato di IPS, di dare un contributo ad un dialogo così

importante su un tema davvero complesso e delicato come quello delle intercettazioni.

Il mio intervento sarà volto ad approfondire molto brevemente chi è IPS, il contesto operativo all'interno del quale ci muoviamo ogni giorno e a fornire tre proposte da esperti tecnologici del campo per provare ad avviare insieme un processo di miglioramento su un settore che sicuramente può essere migliorato, ma che funziona.

IPS è un'azienda italiana a capitale totalmente privato con oltre trentacinque anni di storia nel settore dell'*hi-tech*; abbiamo circa 150 collaboratori altamente specializzati che sono focalizzati nella progettazione di tecnologie, di *big data* e di *artificial intelligence* per realizzare soluzioni a supporto delle piattaforme investigative. Chiaramente i nostri clienti sono esclusivamente istituzionali, non lavoriamo con privati. Con oltre 200 clienti in più di 30 Paesi nel mondo su quattro continenti siamo una delle aziende con maggiore presenza all'estero; in Italia lavoriamo dalla procura di Bolzano alla procura di Palermo con diverse sedi operative nei distretti giudiziari più importanti. Il personale è distribuito su tutto il territorio nazionale e, con grande professionalità e tempestività, riesce a rispondere alle esigenze delle procure della Repubblica e delle Forze dell'ordine in maniera davvero efficace.

La nostra offerta è volta a coprire a 360 gradi i bisogni delle procure della Repubblica e delle Forze dell'ordine. Abbiamo soluzioni per la digitalizzazione degli uffici CIT (centro intercettazioni telefoniche) che gestiscono tutte le pratiche amministrative di un decreto; progettiamo e installiamo soluzioni di intercettazione ambientale; produciamo e progettiamo sofisticate e davvero complesse soluzioni di intercettazione telematica, fino ad arrivare a sistemi di analisi di una grandissima mole di dati, spesso anche provenienti da fonti aperte, il cosiddetto *open source intelligence* (OSINT), che ultimamente sta dando grandissime soddisfazioni dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi d'indagine. Siamo una delle principali aziende del settore e, insieme ad altre cinque aziende, facciamo parte di ASLI, associazione che è stata audita all'inizio dell'indagine conoscitiva in corso. Insieme a questa aziende rappresentiamo oltre il 75 per cento del mercato delle intercettazioni in Italia, quindi avete di fronte un interlocutore abbastanza avvezzo a trattare questi temi.

Vi spiego brevemente il contesto in cui lavoriamo ogni giorno. Noi abbiamo bisogno di investire oltre il 10 per cento del nostro fatturato in attività di ricerca e sviluppo e formazione del personale, quindi parliamo di diversi milioni di euro. Non potrebbe essere altrimenti se vogliamo continuare ad erogare servizi attraverso tecnologie di altissima qualità e con elevati *standard* di sicurezza.

Vi faccio alcuni esempi per capire come i nostri ingegneri operano ogni giorno sulla frontiera della tecnologia, in particolar modo per quanto riguarda le intercettazioni telematiche. Ogni giorno, davvero ogni giorno, ci troviamo di fronte alla necessità di gestire una grandissima mole di dati eterogenei tra di loro; ci troviamo di fronte a difficoltà connesse alla cifratura legata alle applicazioni di messaggistica istantanea che utiliz-

ziamo ogni giorno, noi tutti, per comunicare con familiari o per lavoro, per non parlare degli aggiornamenti *software* che questi dispositivi ci richiedono di fare molto frequentemente.

Non per ultime permettetemi di menzionare le sfide, forse più tradizionali ma non meno complesse, legate ai gestori telefonici. Noi riceviamo il flusso dei gestori telefonici e su questo potremmo fare molto di più per standardizzare i processi; abbiamo appena terminato di consolidare quello che viene chiamato 4G che già ci si pone di fronte il tema del 5G.

Spero di avervi chiarito, con questi esempi pratici, il fatto che il contesto operativo all'interno del quale operiamo è davvero mutevole. Tutte le tantissime variabili che affrontiamo ogni giorno non dipendono da noi, sono fuori dal nostro contesto, sono fuori dalla nostra responsabilità e fuori dal nostro dominio, non solo come aziende tecnologiche, ma anche dal punto di vista legislativo sono lontane dal dominio giudiziario e delle Forze dell'ordine, quindi è una continua rincorsa, ogni giorno, e cerchiamo di operare chiaramente con passione, professionalità e con grande senso di appartenenza e senso dello Stato.

In questo contesto davvero complesso, mi hanno colpito molto le parole del procuratore nazionale antimafia. Qualcuno di voi ha domandato al procuratore se fosse opportuno cedere queste attività, queste tecnologie al settore pubblico, a scapito delle aziende private e il procuratore ha risposto con una metafora molto chiara, una metafora ferroviaria, parlando di binari pubblici e di vagoni privati. Ecco, ci ritroviamo veramente molto in questa metafora. Permettetemi solo di aggiungere che a differenza del settore ferroviario, noi produttori di vagoni abbiamo bisogno di dialogare molto di più con chi deve occuparsi dei binari e deve condividere in maniera molto più intima, molto più trasparente e molto più frequentemente le caratteristiche e la necessità di ognuno dei due elementi. I nostri treni viaggiano a velocità elevatissime, come avete avuto modo di vedere, spesso su terreni che cambiano durante il percorso, quindi se vogliamo essere attenti a non farli deragliare è importante che ci sia una comunicazione continua, costante e trasparente. Da questo punto di vista mi auguro che il neocostituito tavolo tecnico ministeriale non voglia privarsi di un contributo importante e autorevole che aziende come IPS, magari all'interno del cappello ASLI, possono dare, proprio per affrontare questo processo di miglioramento continuo; un contributo che possiamo dare nella definizione di un capitolato tecnico, nella definizione dei requisiti minimi di sicurezza e anche nella definizione di un listino unico nazionale che possa far emergere delle tariffe sostenibili per le aziende, chiaramente per far continuare gli investimenti e per permetterci di elevare ancora di più il livello di sicurezza delle nostre piattaforme; un listino che venga applicato omogeneamente su tutto il territorio nazionale.

Anche in questo ambito ho sentito più volte domande relative al perché le intercettazioni costassero di più a Palermo piuttosto che a Milano. Crediamo che una omogeneità di tariffari e di interpretazione del listino

sia davvero importante per noi per pianificare gli investimenti e per poter rendere sostenibile il nostro operato.

Credo che siano ormai maturi i tempi per definire un albo fornitori per questo tipo di attività in base alle caratteristiche etiche, tecniche, operative e finanziarie e a criteri oggettivi uniformi di onorabilità di un'azienda; un albo fornitori che – permettetemi – protegga un vero e proprio *asset* nazionale: noi progettiamo tecnologie e facciamo grandissimi investimenti il cui ritorno chiaramente non è certo. L'unica cosa che è certa è che sarà a medio e lungo termine, se ci sarà.

Io ho viaggiato il mondo in lungo e in largo e continuo a farlo per presenziare a conferenze dove vengono approfonditi i temi legati alle tecnologie nel mondo dell'*intelligence*, della sicurezza nazionale e delle indagini e vi assicuro che competenze come quelle che abbiamo qui in Italia, tecnologiche ed investigative, non sono così comuni in giro per il mondo. Quindi mi auguro, da amministratore delegato di una delle aziende più importanti d'Italia, che si possa finalmente accendere un faro su questo settore per poter tutelare l'interesse nazionale e diventare un vero e proprio riferimento a livello mondiale.

Infine, permettetemi di condividere un tema sul quale si potrebbe fare molto di più a livello legislativo non solo italiano ma anche europeo, che è quello di spingere, dare e chiedere maggiori obblighi di collaborazione ai principali fornitori di servizi di messaggistica, *chat*, *social network*, i cosiddetti *over the top*. Queste aziende, per quanto siano straniere, hanno sempre una sede in Europa e sarebbe opportuno che anche loro collaborassero, così come gli operatori telefonici, a fornire delle prestazioni che verosimilmente dovrebbero essere obbligatorie.

Questo tipo di azione legislativa, se portata avanti in modo efficace non solo in Italia ma da tutta la comunità europea, crediamo possa circoscrivere molto di più l'ambito di utilizzo del captatore, che oggi è al centro del dibattito. Oltre ad essere argomenti che potremmo trattare insieme e sui quali potremmo dare un grande contributo, secondo noi possono portare davvero al miglioramento di un sistema che attualmente funziona, ma che può essere migliorato certamente e da cui non possiamo prescindere.

Vi ringrazio ancora per l'invito e sono chiaramente a disposizione per le domande.

PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner Romani per il suo intervento. Hanno facoltà di intervenire i colleghi che intendono porre domande.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, vorrei porre due domande all'ingegner Romani: ritiene che potrebbe essere utile un'iniziativa legislativa per strutturare una *white list* nazionale nella quale inserire soltanto aziende selezionate per potere svolgere il servizio per conto delle procure e quali dovrebbero essere, in base alla sua esperienza, i criteri di accesso e di selezione?

Uno dei temi più importanti trattato nel corso di queste audizioni inoltre è come evitare il pericolo di fughe di notizie. Per quello che ho

capito, le aziende che forniscono questo servizio, tramite i loro amministratori di sistema, hanno la possibilità di accedere ai *server* delle procure dove sono contenute le intercettazioni per lavori di manutenzione. Questo accesso è tracciabile. Mi chiedo: sarebbe possibile dissimulare sotto un accesso di manutenzione la captazione di alcuni *file*? In secondo luogo, sarebbe possibile fare degli interventi di manutenzione mantenendo criptato il contenuto del *server*, effettuando comunque l'intervento senza avere la possibilità di leggere il contenuto dei *file*?

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, sono stato colpito in particolare da un aspetto segnalato dall'ingegner Romani, cioè il fatto che la vostra è un'azienda che lavora su quattro continenti. Vorrei capire, in base all'esperienza che avete negli altri Paesi se, considerando la legislazione italiana e il modo di operare in Italia, a suo giudizio siamo sufficientemente rigorosi, meno rigorosi o più rigorosi degli altri?

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, faccio una domanda preliminare al dottor Romani. La vostra società effettua solo intercettazioni telefoniche o usa anche i *trojan*? Per ciò che concerne questo secondo caso, ci conferma il fatto che ci sono alcuni *trojan* che possono modificare il contenuto della messaggistica dei telefoni?

PRESIDENTE. Aggiungo una domanda anch'io. Chi sono, secondo la vostra esperienza, gli interlocutori all'interno delle procure che monitorano la corretta esecuzione del servizio? C'è un soggetto particolare, ci sono competenze particolari?

ROMANI. Vi ringrazio per le domande. Ci sono sicuramente dei riferimenti all'interno delle procure, sia tecnici che legati all'ambito giudiziario, che sono i nostri referenti quotidiani. È chiaro che ogni procura ha una sua formazione ed è più o meno preparata, e questo è sicuramente un tema che potremmo affrontare – è menzionato anche all'interno della relazione – per continuare a formare responsabili tecnici e amministrativi, ma anche responsabili di questo aspetto dal punto di vista giudiziario. La formazione non è mai abbastanza. Quello che conosciamo oggi potrebbe non essere più vero domani, quindi inserire questi riferimenti all'interno di programmi di formazione è sicuramente una proposta che ci sentiamo di fare. Abbiamo degli interlocutori molto preparati, il più delle volte preparati, che chiaramente hanno bisogno di essere supportati, anche da noi.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, dato che il dottor Romani faceva riferimento al fatto che hanno degli interlocutori all'interno delle procure, vorrei far notare che non mi risulta che in procura ci siano degli incarichi di tecnici informatici. Saranno magari agenti della Polizia giudiziaria che sanno utilizzare i *software*. Non credo che ci sia un ruolo. È una domanda la mia proprio perché non ho capito a chi possa riferirsi.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, vorrei aggiungere un commento in merito alla sua risposta. Dato che ha detto che il livello di preparazione non è omogeneo, quindi che ci sono procure dove l'interlocutore è più o meno preparato, la domanda è: qual è il livello medio? Le persone che sono destinate a utilizzare questa strumentazione, hanno mediamente un livello medio, alto o basso? Com'è la situazione attuale? Evidentemente, infatti, se non c'è questa attitudine, questa capacità, vuol dire che lo strumento non è utilizzato pienamente o può non essere utilizzato correttamente.

PRESIDENTE. Diciamo che il senatore Scalfarotto ha sintetizzato correttamente anche la mia domanda che aveva la medesima finalità.

ROMANI. Posso tranquillizzarvi da questo punto di vista. Non vorrei aver creato falsi allarmi: abbiamo sicuramente degli interlocutori. Ogni procura ha degli interlocutori tecnici, che portano avanti i discorsi di accreditamento, di gestione delle sale *server* e di controllo anche sulle attività che svolgiamo. Il livello che troviamo è medio-alto. Chiaramente tutto può essere migliorato, ma quello che troviamo è un livello discretamente buono. Quello che deve essere fatto è seguire l'evoluzione delle tecnologie, e quindi stare dietro a tanti processi.

Il senatore Berrino ha chiesto se noi forniamo solamente sistemi di intercettazione tradizionale o anche *trojan*. Come ho detto durante la mia introduzione, forniamo soluzioni a 360 gradi nell'ambito delle intercettazioni, quindi non solo intercettazioni telefoniche eccezionali, ma anche telematiche, che siano esse passive o attive, che includono anche il captatore, fino ad arrivare a sistemi di analisi di dati anche provenienti da fonti aperte. Spero di averle risposto.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Scarpinato, non so risponderle su altre aziende, ma posso portarle la nostra esperienza che ha sicuramente a *portfolio* questa tecnologia, progettata internamente seguendo le *best practices* dell'informatica. In particolar modo, il nostro orientamento va nel senso di garantire l'integrità, l'inalterabilità, la riservatezza e la tracciabilità totale delle attività che svolge il nostro *trojan*.

Ho sentito, nelle varie audizioni precedenti a questa, periti ed esperti forensi paventare questa opzione. Permettetemi di dire che forse non è un'affermazione sempre vera, assolutamente. Noi infatti abbiamo deciso di fare delle scelte progettuali che non consentissero al *trojan* di prendere i privilegi di amministratore del dispositivo. Questa è la determinante per far sì che un *trojan* possa o non possa cambiare o alterare i messaggi all'interno di un dispositivo, o addirittura cancellarne le tracce. Abbiamo fatto una scelta tecnologica di questo tipo, perché vogliamo garantire che qualsiasi attività faccia il nostro *trojan* venga registrata e possa essere analizzata in seguito, in fase di dibattimento, da qualsiasi perito forense.

PRESIDENTE. È molto interessante quello che lei ci ha appena detto. Non so se ho capito male, ma siete voi che avete fatto questa

scelta. Non è detto che altri non abbiano agito diversamente, perché la normativa potrebbe consentire anche un *trojan* che acquisisce i privilegi di amministratore, quindi il problema non riguarda voi, che avete fatto una scelta anche etica, però, allo stato, manca una prescrizione di questo tipo.

ROMANI. Come ho detto, non posso rispondere per gli altri. È sicuramente un tema che noi abbiamo posto al centro del nostro operato proprio perché non vogliamo mettere i nostri clienti nelle condizioni di invalidare un procedimento per una situazione di questo tipo.

Il senatore Scarpinato ha posto diverse domande: la domanda relativa ad una possibile *white list* di aziende accreditate che dovrebbero possedere dei requisiti è veramente un'ottima domanda ed è proprio il contributo che vorremmo dare al tavolo tecnico ministeriale che si è appena insediato. Noi riteniamo che tra i criteri oggettivi che devono essere valutati per completezza debbano esserci sicuramente temi tecnologici, temi legati al rispetto di determinate procedure e termini legati all'onorabilità di un'azienda, però è un percorso continuo che deve essere messo in piedi e monitorato per farlo adattare costantemente ai cambiamenti.

Sul fatto che si possa accedere da remoto ai *server*, innanzitutto voglio assicurare che l'unico personale che accede ai *server* è autorizzato dall'autorità giudiziaria, quindi nessuno del nostro personale non autorizzato dall'autorità giudiziaria può entrare all'interno di un *server*. Di fatto questo, insieme ad altre misure tecniche che prevediamo, rende i dati visibili solo ed esclusivamente a chi è autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Poi noi implementiamo una serie di tecniche procedurali che sono volte a minimizzare il rischio di fuga di informazioni, di manipolazione di dati che non sono altro che attività criminose, siamo tutti d'accordo su questo. Collaboriamo al massimo con l'autorità giudiziaria e siamo sempre pronti a farlo ogniqualvolta vi sia un minimo segnale di un potenziale rischio. È chiaro che ho parlato di minimizzare, non di annullare il rischio. Il rischio c'è sempre. Come ho detto, è un settore all'interno del quale ci sentiamo di poter dire che siamo la parte più debole della catena del valore. Un danno reputazionale alla nostra azienda potrebbe avere conseguenze impensabili, quindi le assicuro che c'è la massima attenzione da parte nostra, ma anche da parte dei nostri clienti, nel cercare di evitare situazioni di questo tipo. Tutto il nostro personale che opera in procura viene selezionato in maniera molto diligente ed è soggetto a *screening* da parte delle procure della Repubblica. Voglio sottolineare, anche a proposito di chi pensa che traslare l'attività di intercettazione ad aziende pubbliche o parastatali possa dare al cittadino maggiore garanzia di sicurezza, che questo non è vero: siamo veramente sensibili ed impegnati ogni giorno a far sì che certe cose non succedano, applicando misure sia tecniche che organizzative.

PRESIDENTE. Nel congedare l'ingegner Romani mi preme ringraziarlo per il contributo offerto ai nostri lavori anche attraverso la relazione che ci ha consegnato.

Presidenza del presidente BONGIORNO**Audizione di un professore ordinario di diritto processuale penale**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione del professor Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a partecipare ai lavori della Commissione.

Naturalmente lei sa che stiamo svolgendo alcune audizioni sul tema delle intercettazioni. La preghiamo di contenere il suo intervento iniziale entro i dieci minuti, al fine di ascoltare gli interventi e le richieste di chiarimento dei nostri Commissari, ai quali le sarà chiesto di rispondere.

MAZZA. Signor Presidente, vi ringrazio per l'invito a partecipare ai lavori della Commissione giustizia del Senato.

Sarò molto breve, anche perché mi riferirò ad un testo scritto che ho già trasmesso alla vostra segreteria.

Io credo che il problema principale della disciplina delle intercettazioni sia l'atipicità di questa disciplina o meglio: le intercettazioni ricadono in una doppia riserva costituzionale di legge sancita in generale per la normativa processuale dall'articolo 111 e nello specifico dall'articolo 15 della Costituzione.

A dispetto di questa doppia riserva di legge prevista dalla Costituzione, molte delle attività legate alle intercettazioni rimangono consegnate alla prassi o alla giurisprudenza, quindi senza una tassativa disciplina di legge.

Procedo per sommi capi. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un primo problema, cioè se davvero vogliamo limitare l'utilizzo delle intercettazioni, dobbiamo sancire a livello codicistico la necessità dei riscontri oggettivi al narrato intercettato, cioè il fatto di considerare le intercettazioni non come una prova autosufficiente sarebbe già una contropista notevolissima rispetto all'uso indiscriminato di questo strumento di investigazione.

Mi spiego meglio. Quando determinate dichiarazioni auto o etero accusatorie vengono rese all'interno del processo penale ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono necessari i riscontri. La stessa disciplina non si applica ai colloqui che vengono registrati, sul presupposto che siano di per sé attendibili.

Io questo presupposto lo contesto dal punto di vista della disciplina normativa, ma anche dal punto di vista epistemico, perché chiaramente in un dialogo riservato gli interlocutori possono essere anche più inclini a lasciarsi andare a esagerazioni e a millantare, quindi non è detto che ci sia una fede privilegiata in quello che si dice nel corso di un dialogo riservato e privato piuttosto che nelle dichiarazioni rese nel corso di un processo. Non comprendo davvero, quindi, come mai la giurisprudenza si ostini a non applicare le norme di profilassi cognitiva dell'articolo 192 alle intercettazioni. Forse sarebbe opportuno un intervento normativo al

riguardo, proprio per far capire una volta per tutte che le intercettazioni fondamentalmente dovrebbero porre un tema di prova, ma non dovrebbero essere una prova autosufficiente. Ripeto: questa affermazione, soprattutto se fosse sancita nel codice di procedura penale, sarebbe una contropinta notevole rispetto agli abusi che tutti ben conosciamo sull'utilizzo di questo strumento investigativo.

Altra questione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione: le intercettazioni sono legate a un'ipotesi di reato che viene formulata durante le indagini preliminari. La riserva di legge, a mio avviso, impone che l'intercettazione rimanga utilizzabile solo fino a quando permanga quell'ipotesi di reato, quindi le contestazioni operate a fine di intercettazioni non dovrebbero essere sufficienti per mantenere l'utilizzabilità della registrazione nel corso di un dibattimento in cui venga meno l'ipotesi di reato iniziale che aveva giustificato le intercettazioni.

Un'ulteriore e ben nota questione riguarda l'utilizzo delle intercettazioni cosiddette ubiquitarie al di fuori del procedimento nel quale si sono originate. L'articolo 270 del codice di procedura penale è stato più volte modificato; a mio avviso la giurisprudenza è intervenuta anche con interpretazioni non solo instabili, ma addirittura abrogatrici di alcuni divieti legislativi; bisogna tornare sul citato articolo 270 del codice di procedura penale, dare una definizione ben precisa che leghi l'intercettazione al titolo di reato. Ad esempio, l'ultima questione affrontata dalla giurisprudenza è quella dello stralcio di una parte del procedimento e ci si interroga se nel separato procedimento rimangano utilizzabili le intercettazioni svolte nel procedimento madre, nel procedimento originario. A mio avviso la risposta deve essere affermativa, a patto che nel procedimento stralciato, nel procedimento diverso, permanga il titolo di reato per il quale sono state originariamente disposte le intercettazioni, oppure un titolo di reato che comunque rientri nel catalogo dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Ci sono poi delle prassi operative che vanno disciplinate dalla legge, perché non si possono lasciare alla prassi o alla giurisprudenza: penso all'instradamento e alla remotizzazione. In particolar modo la remotizzazione mi sembra l'aggiramento di quel principio di garanzia per cui l'utilizzo degli impianti deve essere sotto il controllo anche fisico del pubblico ministero. È un principio cardine del codice di procedura penale e tutti voi sapete che la violazione di questo principio è addirittura legata alla sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni. Tale principio va ribadito e chiarito, disciplinando la remotizzazione, quindi stabilendo regole chiare sulla possibilità di utilizzare impianti esterni agli uffici della procura della Repubblica.

Altra questione sulla quale il legislatore non si è mai soffermato riguarda le intercettazioni ambientali. Tutta quell'attività di installazione o di disinstallazione del materiale tecnico non è né disciplinata dalla legge né risulta verbalizzata in un atto formale del procedimento; eppure tutti noi sappiamo che le microspie, che ormai possono sembrare un po' desuete a fronte delle potenzialità del captatore informatico, sono ancora

utilizzate. Ebbene, per installare tali microspie bisogna introdursi nel domicilio. Pertanto quest'attività di introduzione del domicilio, che va a violare un principio costituzionale come quello dell'inviolabilità del domicilio – scusate il gioco di parole –, deve essere disciplinata dalla legge. Queste intrusioni nel domicilio, ma anche nel domicilio digitale, devono essere non solo disciplinate, ma anche documentate attraverso un verbale che *ex post* consenta di verificare quello che è accaduto. Oggi tutto ciò è nel dominio riservato della polizia giudiziaria e nessuno sa come si svolgono queste attività di predisposizione per le captazioni ambientali.

Per quanto riguarda il captatore informatico siamo assolutamente al di fuori della legalità processuale. L'articolo 266, commi 2 e 2-bis, del codice di procedura penale consente l'utilizzo del captatore solo per le intercettazioni ambientali attraverso l'installazione del *virus* in un dispositivo elettronico portatile. A me risulta che il captatore sia utilizzato per molte altre finalità investigative che però non sono previste dalla legge; bisognerebbe quindi ribadire una volta per tutte che quando si ricade nella riserva costituzionale di legge è consentita solo l'attività espressamente disciplinata dal legislatore. Tutto quello che non è disciplinato dovrebbe essere vietato, dovrebbe ricadere in un generalizzato divieto implicito che discende proprio dal concetto stesso di riserva di legge. Sappiamo che oggi il captatore informatico viene utilizzato non solo per le intercettazioni ambientali, ma anche per le intercettazioni di comunicazioni, per l'intercettazione dei flussi infotelematici, nonché per le perquisizioni informatiche da remoto o addirittura per il pedinamento elettronico. Tutte queste attività non sono disciplinate, però vengono praticate e credo che su questo il Parlamento debba quanto meno prendere una posizione netta e chiara.

C'è poi un tema di fondo che riguarda il concetto stesso di intercettazione. Avviandomi alla conclusione, noi siamo abituati a pensare alle comunicazioni come quelle che si svolgono in modo sincrono tra soggetti che conversano in un dialogo contestuale, quindi appunto in modo sincrono, mentre in realtà oggi la maggior parte delle nostre comunicazioni avviene in modo asincrono e digitale. Sto parlando della messaggistica: messaggistica vocale, scritta, istantanea, insomma tutto quello che ben conosciamo. Si deve sapere che oggi l'acquisizione di tutta la messaggistica, che rappresenta la maggior parte delle nostre comunicazioni, avviene in modo assolutamente deformalizzato attraverso la norma contenitore della prova documentale. Se i costumi sociali si sono evoluti e spingono verso forme nuove di comunicazione digitale e asincrona, queste comunicazioni devono trovare tutela ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, quindi con la riserva non solo di legge, ma anche di giurisdizione. Non è ammissibile che la polizia giudiziaria possa acquisire in visione un *device*, un telefonino, controllare i messaggi, scattare gli *screenshot*, le fotografie del contenuto del telefonino e acquisire questi come prove documentali, ma è quello che legittima – ahimè – la giurisprudenza. Dobbiamo soprattutto considerare che oggi le comunicazioni at-

traverso questa messaggistica vengono intercettate eludendo tutte le norme specifiche sulle intercettazioni, con la scusa della difficoltà di far cooperare i *provider* stranieri; allora si aggira la disciplina delle intercettazioni, si va alla fonte, si entra direttamente nei *device* e si ascoltano anche i messaggi vocali che sono in transito, perché magari sono stati inviati e non ancora ascoltati da chi li riceve. Credo quindi che dobbiamo superare quella artificiosa distinzione fra comunicazioni in atto, che sono suscettibili di intercettazione classica, e comunicazioni di carattere asincrono, come quelle dei messaggi, che devono essere però tutelate dalla disciplina delle intercettazioni.

In sintesi, sperando di essere stato chiaro (ma poi c'è anche il testo scritto a supporto), io sento una grandissima esigenza di legalità processuale. Bisogna cioè che tutte queste attività di intrusione nelle forme di comunicazione, anche in quelle più evolute, siano espressamente disciplinate dalla legge e il messaggio forte e chiaro che deve arrivare alla giurisprudenza e agli operatori è che al di fuori di quanto previsto dalla legge le attività non sono consentite.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, rifacendomi all'esigenza di innalzare il livello di legalità processuale ed evitare attività di intrusione che non siano rigorosamente disciplinate, vorrei sapere l'opinione del professor Mazza circa il rapporto col principio di riserva costituzionale delle intercettazioni dei servizi segreti e della polizia giudiziaria.

Come lei certamente sa, la polizia giudiziaria può chiedere di effettuare intercettazioni preventive per specifiche ipotesi di reato che vengono autorizzate dal procuratore della Repubblica, senza nessun controllo preventivo e successivo da parte del giudice. I servizi segreti possono chiedere intercettazioni che non sono ancorate a nessuna specifica ipotesi di reato, sono autorizzate soltanto dal procuratore alla Repubblica di Roma e non sono sottoposte a nessun controllo da parte di un giudice terzo.

Vorrei quindi sapere se secondo lei questa disciplina sia conforme all'articolo 15, comma 2, della Costituzione, secondo cui la limitazione della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. In particolare per quanto riguarda i servizi segreti, non essendoci neanche un'elencazione della tipologia di reati per i quali si possano fare le intercettazioni, c'è una forma libera; per autorità giudiziaria si può ritenere soltanto il pubblico ministero?

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, io farò al professore una domanda che mi sorge spontanea leggendo un articolo del giornale « Il Riformista », in cui si racconta un episodio che ha avuto luogo credo ieri, relativo a un'inchiesta penale in corso in Veneto, che riguarda la sanità veneta. Il pubblico ministero chiede al gip di inserire nel fascicolo del dibattimento delle intercettazioni già dichiarate irrilevanti e destinate, invece, all'archivio riservato della procura, motivando questa richiesta con

la necessità di tracciare e individuare il contesto politico. Questa è la motivazione che riferisce il quotidiano; peccato che queste stesse intercettazioni siano state già pubblicate e sentite nella trasmissione televisiva « Report »; peccato che domenica scorsa queste intercettazioni siano state riassunte in un altro articolo (che riguarda sempre la stessa vicenda veneta) di un importante settimanale italiano, cioè « L'Espresso », il quale lamenta di averle a disposizione, ma di non poterle pubblicare perché la legge bavaglio Cartabia glielo impedisce.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei soltanto un chiarimento sul tema che il professore ha sollevato circa il cosiddetto dominio riservato della polizia giudiziaria e quindi della correlativa necessità di innalzare il tasso di legalità. Vorrei sapere se a suo avviso l'attuale disciplina, che sostanzialmente affida alla polizia giudiziaria la selezione del materiale intercettato, riservando alla procura della Repubblica una sorta di ratifica *ex post*, è compatibile con l'equilibrio costituzionale.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, recentemente il ministro Nordio, in una sua uscita pubblica, ha sostenuto sostanzialmente e anche formalmente una tesi supportata da una dichiarazione che cito a memoria, ma non credo di sbagliare. Disse che per lungo tempo abbiamo assistito a una – lui così la chiamava – ossessione della pubblicazione di notizie, anche del tipo di quelle che il senatore Zanettin ha ricordato; poi si è intervenuti anche con atti di legge, ora però il pendolo è sbilanciato dall'altra parte. Il Ministro sostiene dunque, trovandomi molto d'accordo, per quello che vale, che occorre attuare un riequilibrio tenendo insieme due principi che vanno entrambi tutelati: il diritto alla tutela della *privacy* dei dati personali e anche alla presunzione di innocenza, per evitare le cosiddette gogne mediatiche, ma al tempo stesso anche il diritto di cronaca, dentro il quale in qualche modo – naturalmente devono decidere il gip e le richieste delle procure – possono essere inserite (prendo atto che magari in certi casi è il contrario) anche intercettazioni di contesto, che magari non hanno *stricto sensu* una rilevanza penale assolutamente evidente, ma che possono aiutare, non politicamente ma giudiziariamente, a inquadrare meglio anche gli eventuali reati. Vorrei chiedere il suo parere. Secondo lei, è giusta l'esigenza di trovare un equilibrio tra questi due principi e nel caso, dal suo punto di vista, come potrebbe essere garantito un percorso di avvicinamento al rispetto dei due obiettivi?

Infine, rispetto al caso citato dal collega Zanettin, che abbiamo letto tutti, ci sono veramente degli strumenti; ad esempio, il Ministero può sollecitare un'ispezione per capire, perché la legge lo consente.

PRESIDENTE. Però direi di non parlare tra noi.

VERINI (*PD-IDP*). Ha ragione, signor Presidente, ma è stato posto un tema politico.

PRESIDENTE. Ha ragione, però ricordo ai commissari che abbiamo un provvedimento esaminato dalla nostra Commissione che è all'ordine del giorno dell'Assemblea, e quindi è necessario rispettare i tempi.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sempre dai giornali di oggi, « Il Foglio » riporta il caso di Domenico Creazzo, consigliere regionale eletto con Fratelli d'Italia, assolto venerdì dall'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Anche in questo caso, da quanto risulta dai giornali, pare che l'accusa fosse sostenuta, in primo luogo, da intercettazioni in cui altri parlavano di questa persona (ma queste accuse non furono suffragate da altra prova) e, in particolare, come è già stato detto da qualche collega, dalla selezione fatta delle intercettazioni, nel senso che molte di esse scagionavano la persona, anzi dimostravano che le 'ndrine avessero appoggiato altri candidati, però alla difesa non era stato dato accesso a tali intercettazioni. Questo è ovviamente un problema. Secondo lei, professore, *de iure condendo*, come si può evitare che si verifichino casi del genere?

PRESIDENTE. Come vede, professore, le sono state poste tantissime domande e ho visto che la sua relazione è ricca di spunti. A proposito del captatore informatico, lei fa riferimento alla riserva di legge; le chiedo se considera necessaria una disciplina integrativa o se occorre soltanto incidere su quello che già normativamente è previsto, cercando di renderlo operativo oppure se sarebbe meglio una disciplina arricchita che specificasse quando e in che modo utilizzarlo in altri casi.

So che le abbiamo posto una serie di temi, però io dovrei liberare la Commissione in pochi minuti; le do quindi la parola, invitandola cortesemente a contenere le sue risposte in otto-nove minuti.

MAZZA. Signora Presidente, sarò telegrafico e procederò secondo l'ordine delle domande.

Il senatore Scarpinato ha posto un tema molto rilevante. Io credo che la Costituzione affermi l'inviolabilità del diritto di tutti i cittadini alla libertà e alla segretezza di comunicazione e non faccia riferimento solo all'acquisizione di prove spendibili nel processo penale. Pertanto l'articolo 15 della Costituzione si dovrebbe applicare anche alle intercettazioni preventive, con tutto ciò che ne consegue, ad esempio il fatto che l'autorità giudiziaria (questa è la formula che utilizza la Costituzione) sia stata ormai, per interpretazione consolidata, ristretta alla riserva di giurisdizione. Mi riferisco, quindi, all'intervento di un giudice che possa autorizzare preventivamente o anche ratificare successivamente l'operato dei servizi di sicurezza.

Per quanto riguarda le intercettazioni di contesto, a mio avviso uno dei limiti maggiori della riforma Orlando è stato quello di porre l'accento sulla riservatezza dei terzi; noi, invece, dovremmo porre l'accento sulla riservatezza dell'imputato, con riferimento a tutti gli aspetti non strettamente correlati ai fatti oggetto d'imputazione. Pertanto, tutto ciò che

viene definito come contesto (sociopolitico, personale, rete di rapporti personali che però nulla hanno a che vedere con l'imputazione) dovrebbe essere filtrato a monte dall'autorità procedente, quindi dal pubblico ministero, dal giudice nelle sedi opportune e dalla difesa, che ovviamente deve poter interloquire in contraddittorio su queste scelte, in modo tale che il distillato delle intercettazioni riguardi esclusivamente i fatti di reato, per i quali chiaramente l'imputato non può invocare il diritto alla riservatezza. Questi filtri vanno gestiti a monte, attraverso nuovi meccanismi di controllo e di contraddittorio tra le parti, dopodiché alla stampa potranno essere dati gli elementi davvero rilevanti per la vicenda giudiziaria, altrimenti non ne usciremo. A mio avviso è, quindi, opportuno modificare la riforma Orlando e sottolineare il diritto alla riservatezza che hanno tutti gli imputati con riguardo ai fatti che non attengono strettamente al capo di imputazione. La selezione è abbastanza semplice, perché basta prendere l'imputazione, vedere quali sono le circostanze indicate nell'accusa ed escludere tutto quello che non attiene a quelle circostanze.

Per quanto riguarda lo squilibrio, l'asimmetria tra polizia giudiziaria e difesa, credo che sia abbastanza difficile colmarla attraverso un intervento normativo, perché la cronaca giudiziaria ci insegna che abbiamo processi in cui ci sono decine di migliaia di ore di intercettazioni che la polizia giudiziaria ha potuto ascoltare in presa diretta e che quindi ha selezionato nell'ottica dell'accusa, ma che la difesa non avrà mai la possibilità di riascoltare nella loro integralità. Al riguardo, bisogna quindi fare una scelta ben netta, cioè limitare le intercettazioni anche dal punto di vista temporale. Come tutti voi sapete, questo tema è stato discusso in più occasioni, ma non è mai stato risolto: mi riferisco, cioè, al fatto di porre un limite cronologico all'attività intercettativa. Infatti, se di proroga in proroga l'attività intercettativa si può svolgere per anni (e attraverso la proroga delle indagini stiamo parlando anche di più dei ventiquattro mesi che conosciamo per i reati del doppio binario), credo che alla fine il materiale intercettivo sarà talmente vasto che non consentirà mai non una parità, ma un equilibrio tra le parti.

Bisogna poi responsabilizzare la polizia giudiziaria. Mi rendo conto che gli inquirenti sono delle parti partigiane, come lo è il pubblico ministero, a dispetto di quello che dice il codice o l'ordinamento giudiziario, e la polizia giudiziaria lo è ancora di più, però sono anche pubblici ufficiali. Pertanto, quelle informazioni rilevanti per la difesa che loro dovessero cogliere dall'ascolto diretto non possono essere obliterate nei brogliacci che, come tutti voi sapete, sono stati inopinatamente limitati dalla stessa riforma Orlando; devono risultare dai brogliacci e deve esserci una sanzione di natura disciplinare o, quando fosse dimostrato il dolo, anche di natura penale nei confronti della polizia giudiziaria che omettesse di far rilevare gli elementi favorevoli alla difesa. Inciderei quindi su due fronti sinergici: limitare cronologicamente le intercettazioni, in modo tale che non si arrivi ad avere 56.000 ore di intercettazioni da ascoltare da

parte della difesa, e dall'altro obbligare la polizia giudiziaria a una verbalizzazione che tenga conto anche degli elementi a discarico.

Per quanto riguarda il captatore – soprattutto rispondo al Presidente – la disciplina attuale legittima solo un utilizzo. Davvero non comprendo come la giurisprudenza e la prassi possano tranquillamente – mi pare di aver capito che anche prima se ne discutesse – ammettere un utilizzo di questo strumento a 360 gradi. Deve essere una scelta politica, quindi il Parlamento deve stabilire per quali utilizzi può essere impiegato il captatore (per il momento sarebbero solo le intercettazioni ambientali tra presenti) e mettere una regola di chiusura, anche se non dovrebbe essercene bisogno, perché il divieto implicito dovrebbe essere chiaro a tutti; tuttavia, visto che non viene recepito dalla giurisprudenza e dalla prassi, dovrà diventare un divieto esplicito. Nella norma bisogna quindi affermare che il captatore è utilizzabile solo per l'intercettazione ambientale tra presenti o per quello che deciderà il Parlamento, con esclusione di ogni altro utilizzo, in modo tale che se il divieto diventa esplicito, ricade sotto la disciplina dell'articolo 191 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Professore, mi dispiace aver contenuto la parte finale del suo intervento, ma tra pochissimo dobbiamo essere tutti in Aula. Abbiamo apprezzato anche la sua relazione scritta e a nome di tutti i commissari la ringrazio.

Dichiaro così concluse le audizioni in titolo e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

